



CONFINDUSTRIA  
Marche  
Consulta Regionale Industrie Estrattive

***Regolamento***  
***Consulta Regionale***  
***Industrie Estrattive delle Marche***

*Approvato il 18 dicembre 1980*  
*Modificato il 16 maggio 2007*



### Art. 1 – Costituzione e sede

Presso Confindustria Marche è costituita la CONSULTA REGIONALE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE DELLE MARCHE.

La Consulta, a norma dell'art. 18 dello Statuto di Confindustria Marche - Federazione Regionale degli Industriali, è costituita dai rappresentanti delle Sezioni Industrie Estrattive regolarmente costituite presso le Associazioni Industriali Territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

Possono partecipare alla Consulta solo gli Associati delle Associazioni in regola con i contributi annuali a Confindustria Marche così come previsto dall'art.4 dello Statuto di Confindustria Marche.

### Art. 2 - Finalità, funzioni e compiti

La Consulta ha carattere consultivo e non ha alcun fine di lucro.

Essa assume, nell'ambito di Confindustria Marche, la rappresentanza regionale delle categorie imprenditoriali del settore estrattivo interessate alle seguenti attività produttive:

1. estrazione di argille per ceramiche e laterizi;
2. estrazione e lavorazione di pietre da taglio;
3. estrazione di roccia per edilizia, cementifici e industria chimica;
4. estrazione e lavorazione della ghiaia e sabbia;
5. altre attività di estrazione.

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina, tratta e coordina i problemi del settore a livello regionale;
- b) sentita la Presidenza di Confindustria Marche, assume iniziative e promuove interventi a favore del settore;
- c) propone al Consiglio Direttivo di Confindustria Marche i rappresentanti da nominare in seno a quegli organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- d) predispone studi e rilevazioni di dati su materie di interesse delle categorie suddette.

### Art. 3 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata triennale.



Le riunioni degli organi della Consulta potranno avere luogo anche presso le sedi delle Associazioni federate.

#### Art. 4 - Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale è composto da 25 membri, individuati nel seguente modo:

- n.5 sono rappresentati dai Presidenti delle Sezioni territoriali delle Industrie Estrattive;
- n.20 sono nominati dalle cinque Sezioni territoriali in misura paritaria (quattro membri ciascuna).

I componenti del Consiglio Generale decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità che conferisce loro il diritto a far parte del Consiglio stesso. Ad essi subentrano gli imprenditori che vengono nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza.

L'Associazione di appartenenza darà immediata comunicazione alla Segreteria della Consulta dell'avvenuta sostituzione.

Alle riunioni del Consiglio Generale il Presidente della Consulta, anche su richiesta di uno dei Consiglieri, può invitare a partecipare, senza alcun diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno.

I membri della Consulta possono essere accompagnati alle riunioni dai Direttori delle rispettive Associazioni territoriali e/o da Funzionari addetti alle stesse.

Il Consiglio Generale può costituire comitati tecnici per lo studio di particolari problemi relativi a settori di specializzazione.

#### Art. 5 - Consiglio Generale - Funzionamento

Il Consiglio Generale viene convocato almeno ogni sei mesi ed inoltre ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Consulta o lo chieda almeno un terzo dei Consiglieri o una delle Associazioni federate.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da inviare per fax o e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con la indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la riunione può essere convocata con preavviso di tre giorni.

Il Consiglio Generale in prima convocazione assume le sue determinazioni con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione il Consiglio delibera a maggioranza semplice con qualsiasi numero di presenti.

Le riunioni sono valide quando sono rappresentate almeno quattro Associazioni federate.



Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto e ad una delega di altro Consigliere assente della sua Sezione territoriale.

Le deliberazioni dovranno ottenere la maggioranza dei voti presenti o rappresentati, con le seguenti eccezioni:

- le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti la Consulta;
- l'elezione del Presidente è valida con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.

#### Art. 6 – Presidente

Il Presidente della Consulta dovrà avere la qualifica di Imprenditore, di Rappresentante legale o Amministratore delegato dell'azienda associata.

La carica del Presidente, di durata triennale, non può essere ricoperta per due mandati consecutivi.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nel proprio ambito.

L'elezione avverrà a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.

Il Presidente della Consulta, secondo quanto prevede l'art. 6 dello Statuto di Confindustria Marche, partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Giunta della Federazione stessa.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Consulta di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

#### Art. 7 – Comitato di Presidenza - Composizione

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e da tanti Vicepresidenti quante sono le Sezioni territoriali rappresentate, ad eccezione della territoriale di appartenenza del Presidente.

La carica di Vice Presidente è ricoperta dai Presidenti delle Sezioni territoriali.

#### Art. 8 – Comitato di Presidenza - Compiti

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Spetta inoltre al Comitato di Presidenza di:



- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale;
- b) proporre al Consiglio Generale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una delle Associazioni territoriali aderenti, modifiche al presente Regolamento;
- c) assumere le determinazioni che il presente Regolamento non attribuisce alle competenze di altri organi.

In caso di urgenza, e comunque previa consultazione telefonica dei Consiglieri, il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Generale salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Il Comitato di Presidenza dovrà riunirsi ogni qualvolta un membro del Comitato stesso ne faccia richiesta per sottoporre problemi del settore di particolare rilevanza ed urgenza.

#### Art.9 - Spese

Gli impegni di spesa a carico del Bilancio della Federazione Regionale e concernenti iniziative della Consulta dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo di Confindustria Marche.

#### Art.10

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto di Confindustria Marche e alle norme statutarie di Confindustria nazionale.

RD/sf